

## REGOLAMENTO (CEE) N. 508/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1991

recante disposizioni transitorie relative alle modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3603/90 <sup>(4)</sup>; la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1321/90 <sup>(6)</sup>, quanto alla parte relativa alla fissazione anticipata dell'aiuto, è di cinque mesi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; che, data l'attuale situazione di incertezza, si ravvisa l'opportunità di limitare al 30 giugno 1991 la validità dei certificati richiesti tra il 1° e il 15 marzo 1991 incluso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i semi di colza e di ravizzone la validità della parte prefissazione dei certificati di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 richiesti tra il 1° e il 15 marzo 1991 incluso è limitata al 30 giugno 1991, in deroga al disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 20. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 57.

<sup>(5)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

<sup>(6)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.